

COMUNE DI ORMEA
Provincia di CUNEO

**Parere dell'Organo di revisione
sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente
ad oggetto la ricognizione periodica al 31/12/2024
delle partecipazioni pubbliche del Comune di Ormea (art.
20, comma 1 e seguenti, del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.d. -
TUSP).**

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Maurizio Cacciola

L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 23 del 09/12/2025

**Parere sulla proposta di ricognizione periodica al 31/12/2024 delle partecipazioni
pubbliche del Comune di Ormea**
(art. 20, comma 1 e seguenti, del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.d. - TUSP).

Premesso che l'Organo di revisione ha:

- ☐ esaminato la proposta di deliberazione del consiglio comunale ad oggetto "ricognizione periodica al 31/12/2024 delle partecipazioni pubbliche del Comune di Ormea (art. 20, comma 1 e seguenti, del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.d. - TUSP)", unitamente agli allegati di legge;
- ☐ visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» (TUSP);

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale ad oggetto "ricognizione periodica al 31/12/2024 delle partecipazioni pubbliche del Comune di Ormea (art. 20, comma 1 e seguenti, del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.d. - TUSP) ", che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Torino,

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Maurizio Cacciola

1. PREMESSA

Il sottoscritto Dr. Cacciola Maurizio, Revisore dei Conti del Comune di Ormea, nominato con deliberaconsiliare n.28 del 28.09.2023;

Premesso:

- che l'Ente deve procedere alla ricognizione periodica al 31/12/2024 delle partecipazioni pubbliche (art. 20, comma 1 e seguenti, del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.d. - TUSP);
- che è stata ricevuta, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in data 09/12/2025 la proposta dideliberazione avente ad oggetto l'approvazione della ricognizione periodica delle partecipate al 31/12/2023 del Comune di Ormea,

RICHIAMATO il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella Legge n. 124 del 07/08/2015 sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

CONSIDERATO l'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", il quale prevede che:

- al comma 1 le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- al comma 2, il piano di razionalizzazione è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione;
- al comma 3 i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di

ogni anno e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo;

- al comma 4 in caso di adozione del Piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del Piano che evidenzi i risultati conseguiti entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Considerato che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni, previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., ossia:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui al sopra richiamato art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Dato atto che, il Comune di Ormea, ha proceduto:

- con deliberazione n. 43 in data 28-09-2017 all'approvazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23/09/2016;
- con deliberazione n. 52 in data 29-11-2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31/12/2017;
- con deliberazione n. 73 in data 27-12-2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31/12/2018;
- con deliberazione n. 40 in data 29-12-2020 alla razionalizzazione periodica delle

- partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31/12/2019;
- con deliberazione n. 42 in data 27-12-2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31/12/2020;
 - con deliberazione n. 38 in data 27-12-2022 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31/12/2021;
 - con deliberazione n. 39 in data 22-12-2023 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31/12/2022;
 - con deliberazione n. 42 in data 19-12-2024 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale con riferimento alla situazione al 31/12/2023

Vista la **relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31-12-2023**, adottato nel 2024, con deliberazione n. 42 in data 19-12-2024, come risultante nell'**allegato A alla proposta di deliberazione**, dal quale risulta che:

- 1) **FINGRANDA S.p.a. -Liquidazione della società:** L'attività dismissiva da parte del Comune è confluita nella procedura di messa in liquidazione volontaria attivata dalla Società e si potrà realizzare con la conclusione del procedimento di liquidazione volontaria, come da comunicazione datata 07-09-2018 del Liquidatore di Fingranda spa con la quale si rende noto che l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fingranda S.p.A. ha deliberato la messa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 C.C. Rogito Notaio Martinelli di Cuneo numero 197428 del Repertorio numero 44330 e pertanto si procederà ad una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura. In data 13-7-2023 è pervenuta comunicazione, di cui al protocollo n. 5473, dal liquidatore della Società Fingranda S.p.a., Dr. Ghiano Federico, con la quale si richiedeva al Comune di Ormea di formalizzare la rinuncia al riacquisto delle quote di Calore Verde S.r.l., attualmente detenute da Fingranda S.p.a, consentendo così di procedere all'alienazione a un soggetto terzo interessato e, quindi, concludere l'iter liquidatorio della Società Fingranda S.p.a; Pertanto, con deliberazione del consiglio comunale n°32 del 28-09-2023, è stato deliberato di procedere alla formalizzazione della rinuncia al riacquisto delle quote di Calore Verde S.r.l., attualmente detenute da Fingranda S.p.a, così come previsto dal "contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata",

stipulato in data 18.03.2004 (N° 157913 del repertorio, sottoscrizioni autenticate dal Notaio Massimo Martinelli), in quanto tale acquisizione comporterebbe un aggravio rispetto al rispetto della soglia del 70% prevista dall'articolo 17, comma 1 del D.lgs. 175/2016, in quanto aumenterebbe la percentuale di quote detenute dal Comune di Ormea rispetto ai soci privati,. Con comunicazione del liquidatore GHIANO Dr. Federico, pervenuta al protocollo n. 9072 del 24.11.2023, è stato segnalato che le operazioni di liquidazione dei cespiti aziendali stanno volgendo al termine.

- 2) **Società LA.MO.RO. Langhe, Monferrato Roero - Agenzia di Sviluppo del territorio S.C.A.R.L:** Il Comune di Ormea con deliberazione consiliare n. 7 in data 25 marzo 2011 deliberava la cessione delle otto quote sottoscritte all'atto della partecipazione alla società. La procedura di cessione non è terminata in quanto la Società medesima proponeva al Comune di Ormea il riconoscimento di euro 400,00 per le quote possedute a fronte di un costo sostenuto dal Comune di Ormea, per l'acquisto delle stesse, di euro 1032,90. Questo Comune ha ritenuto di non accettare tale proposta ritenuta non congrua. Va rilevato peraltro che la partecipazione non ha mai comportato alcuna spesa successivamente all'acquisizione delle quote. Con nota prot.n.7178 del 30-11-2020 questo Ente ha comunicato nuovamente la volontà di recesso e di cessione delle otto quote sottoscritte dal comune di Ormea e richiesto la formulazione del valore di rimborso delle singole quote di capitale. Non avendo avuto risposta in merito questo Ente ha rinnovato la proposta con nota prot. 7984 in data 16.12.2021. Non ad oggi pervenuta alcuna risposta. In seguito alla revisione periodica al 31-12-2024, emerge il mancato disposto dell'art.20, comma 2, lettera b (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) e lettera d(partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro). Pertanto, nel corso del 2026 si procederà ad un nuovo tentativo di cessione delle quote societarie.

- 3) **CALORE VERDE s.r.l-Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione:** Nella rilevazione al 31-12-2023 è stata rilevata la mancata osservanza del disposto di cui all' ART 20, COMMA 2, LETTERA D, TUSP (partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un

fatturato medio non superiore a un milione di euro;) e dell'art.17, comma 1 TUSP (Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento): pertanto occorre provvedere all'attivazione, nel corso del 2026, di specifiche misure di razionalizzazione, quali la cessione parziale delle quote societarie, secondo le disposizioni statutarie e del codice civile. Tali misure verranno predisposte nel corso del 2026, previa apposite deliberazioni consiliari volte all'approvazione delle iniziative necessarie

Visto l'esito della revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31-12-2024, come risultante

nell'allegato B alla proposta di deliberazione, dal quale risulta che:

- a) **A.C.D.A. S.p.A.:** di provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione della Società A.C.D.A S.p.A.;
- b) **A.T.L. S.c.a.r.l.:** di provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione della Società A.T.L. S.c.a.r.l.;
- c) **CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO - MONREGALESE S.c.a.r.l.:** di provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione del C.F.P. S.c.r.a.l.;
- d) **CALORE VERDE s.r.l.- razionalizzazione, mediante cessione parziale delle quote:**
risulta la mancata osservanza del disposto di cui all'ART 20, COMMA 2, LETTERA D, TUSP (partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro), nonché dell'art.17, comma 1 del TUSP (in quanto non viene rispettato il disposto per cui Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento): pertanto occorre provvedere all'attivazione, nel corso del 2026, di specifiche misure di razionalizzazione, quali la cessione parziale delle quote societarie, secondo le disposizioni statutarie e del codice civile.
Tali misure verranno predisposte nel corso del 2026, previa apposite deliberazioni consiliari volte all'approvazione delle iniziative necessarie.
- e) **SMA s.c. a r.l.:** di provvedere al mantenimento senza azioni di razionalizzazione, in

quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società gestione del servizio essenziale dei rifiuti, di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale del Bacino Monregalese n. 4;

- f) **FINGRANDA S.p.a.- razionalizzazione, mediante liquidazione della società:** è stata rilevata la mancata osservanza del disposto di cui all'ART 20, COMMA 2, LETTERA D del TUSP. Nel corso delle precedenti revisioni periodiche erano già state attivate le procedure di messa in liquidazione della società. Con comunicazione del liquidatore GHIANO Dr. Federico, pervenuta al protocollo n°9072 del 24/11/2023, è stato segnalato che le operazioni di liquidazione dei cespiti aziendali stanno volgendo al termine e dovrebbero terminare a breve.
- g) **Società LA.MO.RO. Langhe, Monferrato Roero – Agenzia di Sviluppo del territorio S.C.A.R.L- razionalizzazione, mediante cessione delle quote:** è stata rilevata la mancata osservanza del disposto di cui all'ART 20, COMMA 2, LETTERA, D del TUSP (partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;). Nel corso delle precedenti revisioni periodiche erano già state attivate le procedure di cessione delle quote societarie. In particolare, il Comune di Ormea con deliberazione consiliare n. 7 in data 25 marzo 2011 deliberava la cessione delle otto quote sottoscritte all'atto della partecipazione alla società. La procedura di cessione non è terminata in quanto la Società medesima proponeva al Comune di Ormea il riconoscimento di euro 400,00 per le quote possedute a fronte di un costo sostenuto dal Comune di Ormea, per l'acquisto delle stesse, di euro 1032,90. Questo Comune ha ritenuto di non accettare tale proposta ritenuta non congrua. Va rilevato peraltro che la partecipazione non ha mai comportato alcuna spesa successivamente all'acquisizione delle quote. Con nota prot.n.7178 del 30-11-2020 questo Ente ha comunicato nuovamente la volontà di recesso e di cessione delle otto

quote sottoscritte dal comune di Ormea e richiesto la formulazione del valore di rimborso delle singole quote di capitale. Non avendo avuto risposta in merito questo Ente ha rinnovato la proposta con nota prot. 7984 in data 16.12.2021.

- h) **CO.GE.SI. - S.c. a r.l.- partecipata di A.C.D.A spa mantenimento con interventi di razionalizzazione:** è stata rilevata la mancata osservanza del disposto di cui all' ART 20, COMMA 2, LETTERA, B del TUSP (società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;). Pertanto occorre provvedere all'attivazione, nel corso del 2026, di specifiche misure di razionalizzazione, volte alla modifica delle previsioni statutarie della società stessa (previsione del cd" amministratore unico"), da promuoversi in sede di assemblee sociali di A.C.D.A s.p.a;
- i) **Calore Verde S.r.l.: -partecipata di FINGRANDA S.p.A. razionalizzazione, mediante cessione delle quote:** Quota indiretta pari allo 0,00349% tramite la partecipata diretta FINGRANDA spa in liquidazione. Si ritiene di mantenere la partecipazione mediante interventi di razionalizzazione, quali la cessione della quota in oggetto, con la prescrizione che avvenga in favore di acquirenti di matrice privata, per non aggravare ulteriormente la situazione legata al mancato rispetto dell'art.17, comma 1 del TUSP (in quanto, nella composizione sociale della Calore Verde s.r.l non viene attualmente rispettato il dettato normativo per cui, per le società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento)

ACQUISITI, preventivamente, il parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica ed il parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile, espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTI:

- ☐ il D.Lgs. n.
- ☐ 118/2011;il D.Lgs. n.

267/2000;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Tutto ciò premesso, il Revisore

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto “ricognizione periodica al 31/12/2024 delle partecipazioni pubbliche del Comune di Ormea (art. 20, comma 1e seguenti, del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.d. - TUSP)

Torino, 09/12/2025

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Maurizio Cacciola